



L'Archivio diaristico è una fondazione riconosciuta (D.M. 7/6/2000 - Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali G.U. del 24.07.2000 n. 171), il cui patrimonio documentario è nel Codice dei Beni culturali di cui al decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004. È anche una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460/97) iscritta nel Registro delle Onlus (n.7 del 13.04.2004 Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana). Pertanto tutte le donazioni a favore dell'Archivio diaristico nazionale sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo la normativa di riferimento purché effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, carte di credito, assegni circolari o bancari intestati a Fondazione Archivio diaristico nazionale - onlus. A tal fine si precisa che per usufruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge è necessario conservare la relativa attestazione di donazione: ricevuta del bollettino postale, note contabili o estratto conto della banca che attesta il bonifico effettuato, estratto conto della carta di credito.

Ricevuta del 07 giugno 2012
per erogazioni liberali

La Fondazione Archivio Diaristico Nazionale – Onlus, nella persona della sua Vice Presidente
Grazia Cappelletti

dichiara di aver ricevuto

Euro (in cifre) 100,00 (in lettere) Cento/00

da:

ASSOCIAZIONE TEVERE IN BICI onlus
Via Tucidide, snc
04010 Borgo Carso LT
C.F. 91099440595

a mezzo: c.c. postale n. 11168523
data: 07.06.2012

BENEFICI FISCALI:

Per le **persone giuridiche** (società, enti, associazioni, fondazioni) è possibile:

- dedurre dal reddito d'impresa l'intero ammontare delle erogazioni effettuate a favore di fondazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento di compiti istituzionali e programmi nel settore dei beni culturali, purché siano *soggetti aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, di cui all'art. 1 lettera e del D.M. 3 ottobre 2002. I soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali, per ottenere i benefici fiscali previsti della legge sono tenuti obbligatoriamente alla comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate (art. 100 comma 2, lettera m del D.P.R. 917/86)*
- dedurre dal reddito d'impresa complessivo le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005)
- dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art. 100 comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86)

Per gli **enti non commerciali NON titolari di reddito di impresa** è possibile:

- detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuato a favore delle ONLUS per un importo non superiore a € 2.065,83 (art. 15 comma 1 lettera i-bis D.P.R. 917/86)

Per gli aggiornamenti delle deducibilità in base alle norme vigenti fare riferimento alla pagina del sito internet
<http://www.archiviodiari.it/donazioni.html>

Esente da bollo ai sensi del D.Lgs. 460/97

sede legale: Piazza Plinio Pellegrini, 1
sede operativa: Piazza Amintore Fanfani, 14
52036 Pieve Santo Stefano AR
P.Iva/Cod.Fisc. 01375620513
tel. 0575797730 fax 0575799810



La Vice Presidente
Grazia Cappelletti

Grazia Cappelletti